

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "PRODUZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE - OFFLINE ED ONLINE - PER LA PROMOZIONE DEL BRAND CAMPANIA IN ITALIA ED ALL'ESTERO".

1

L'anno 2021, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede legale dell'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO, in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, con il presente contratto, da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

l'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO, di seguito denominata anche *Agenzia*, con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n.81 (codice fiscale 95255690638), in persona del legale rapp.te, il Direttore Generale p.t. (giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno 07.04.2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno 13.04.2021), avvocato Luigi Raia (C.F. RAILGU64S30H931J), domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente, in Napoli al Centro Direzionale Isola C5 (nel seguito per brevità anche "Agenzia");

E

_____, sede legale in ____, Via ____ n.____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "esecutore o aggiudicatario");

LE PARTI COME COSTITUITE PREMETTONO CHE:

1. Con Legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 e s.m.i. rubricata "*Organizzazione del sistema turistico in Campania*" è stata istituita l'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
2. L'Agenzia regionale Campania Turismo promuove il *brand Campania* in Italia ed all'estero.
3. Con deliberazione n. 523/2020 del 25/11/2020, la Giunta Regionale campana ha predisposto la realizzazione di un piano straordinario di marketing strategico e di comunicazione per il riposizionamento dell'immagine della Campania sui mercati nazionale ed estero, a supporto del piano strategico triennale e degli altri strumenti di programmazione, anche elaborati alla luce della situazione pandemica. Dalla scheda allegata alla delibera, in particolare quella B, si evince che le attività promozionali *online e offline* devono essere articolate in un programma di interventi, funzionali allo sviluppo dei prodotti turistici sui mercati.
4. Con decreto del Direttore dell'Agenzia Campania Turismo n.16 del 27.05.2021 è stata approvata la rimodulazione del progetto finalizzato alla realizzazione di un piano straordinario di marketing strategico e comunicazione per il riposizionamento dell'immagine della Campania sui

mercati nazionale ed estero, scheda B. L'azione 2.C) prevede che le attività promozionali *online e offline* devono essere articolate in un programma di interventi, funzionali allo sviluppo dei prodotti turistici sui mercati e che, al fine di massimizzare gli effetti della campagna promozionale, sono state incrementate le risorse a disposizione fino all'importo di € 355.907,62 mediante la rimodulazione delle azioni 2.A), 2.B), 2.C) e 2.D).3.

5. Per la realizzazione delle suddette attività promozionali, l'Agenzia ha deciso di affidare i servizi di pianificazione ed intermediazione nell'acquisto di spazi pubblicitari, mediante la sottoscrizione di un *Accordo Quadro* con un solo operatore economico.

6. Con decreto direttoriale n. ____ del giorno _____, l'Agenzia ha indetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., (di seguito "Codice") la procedura negoziata finalizzata alla stipula di un *Accordo Quadro* per l'affidamento dei servizi di *"produzione esecutiva del piano di comunicazione - offline ed online - per la promozione del brand Campania in Italia ed all'estero"*.

7. A seguito dell'espletamento della procedura de qua, con decreto del Direttore Generale n. ____ del giorno _____, è stato affidato all'operatore economico _____ il predetto *Accordo Quadro*;

8. E' stata acquisita la documentazione inerente alla regolarità contributiva dell'operatore economico;

9. Sono state verificate le condizioni, informazioni e comunicazioni per giungere alla sottoscrizione del presente contratto, ai sensi rispettivamente dell'art. 216 comma 13 e dell'art. 76 del Codice.

10. L'operatore economico che sottoscrive il presente *Accordo Quadro* è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel medesimo *Accordo Quadro* alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti applicativi (*lettere ordinativo*).

11. Tenuto conto di quanto sopra, le lettere ordinativo verranno sottoscritte a tutti gli effetti tra l'Agenzia e l'esecutore aggiudicatario in base alle modalità e ai termini indicati nel presente *Accordo Quadro*.

12. La stipula del presente *Accordo Quadro* non è fonte di alcuna obbligazione per l'Agenzia nei confronti dell'esecutore in quanto ha lo scopo di stabilire, *ex ante*, le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei successivi contratti applicativi, nel periodo di validità del medesimo *Accordo Quadro*.

13. L'esecutore dichiara che quanto risulta dal presente *Accordo Quadro* e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

14. Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate conviene e si stipula quanto segue

3

ARTICOLO 1 - TERMINI E DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- **"Aggiudicatario"**: l'operatore economico che risulterà aggiudicatario dei servizi oggetto della presente procedura in esito alla definizione della stessa;
- **"Mezzo prescelto"**: il media e i canali individuati per colpire il target destinatario quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, affissioni, radio, televisione, cinema, stampa, web;
- **"Brief"**: il documento che contiene le finalità della campagna di informazione realizzata, il target, i mezzi su cui la campagna dovrà essere diffusa, il budget complessivamente a disposizione ed eventuali informazioni specifiche;
- **"Fee media"**: compenso per l'attività di pianificazione ed intermediazione nell'acquisto del *"Mezzo prescelto"* per ciascuna campagna di informazione, calcolato quale percentuale sul costo relativo all'acquisto dello spazio sul media prescelto;
- **"Lettera ordinativo ovvero contratto applicativo"**: è il documento con il quale vengono attivati i singoli contratti attuativi, contenente le indicazioni necessarie per l'esecuzione delle singole prestazioni ed il relativo costo;
- **"Concessionaria di pubblicità"** è l'impresa organizzata che ha l'esclusiva per la vendita di spazi pubblicitari sui media;
- **"Valore dell'Accordo Quadro"**: l'entità complessiva dei budget che potranno essere stanziati per la diffusione di campagne di comunicazione nei 12 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'offerta economica dell'esecutore.

3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via graduata:

- a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Agenzia, di cui l'esecutore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante

del presente atto;

e) dalle norme in materia di contabilità dell'Agenzia;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

g) dal codice di comportamento dell'Agenzia di cui l'esecutore dichiara aver preso visione e di accettare;

4. I singoli contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

5. Le clausole dell'Accordo Quadro e delle lettere ordinativo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'esecutore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nelle lettere ordinativo e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi allegati e/o con i contratti applicativi, l'Agenzia, da un lato, e l'esecutore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell'Agenzia dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi allegati.

2. L'esecutore dovrà essere in grado di fornire i servizi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto garantendo l'esecuzione degli stessi in base alle specifiche tecniche di seguito descritte.

3. I servizi oggetto dell'Accordo Quadro, che potranno essere richiesti parzialmente o singolarmente, sono i seguenti:

Servizi di pianificazione ed intermediazione nell'acquisto di spazi pubblicitari.

- L'Aggiudicatario, sulla base del "Brief" fornito dall'Agenzia, dovrà presentare - con l'ausilio dei più idonei e aggiornati strumenti di rilevazione offerti dal mercato - la pianificazione degli acquisti degli spazi pubblicitari sul "Mezzo prescelto", individuato dall'Agenzia, mediante l'elaborazione di almeno due proposte alternative con l'indicazione, per ognuna di esse, dei redazionali di progettazione, del GRP (indice di misurazione dei contatti sviluppati dal piano

mezzi rispetto al target di riferimento), del timing, quale quadro di sintesi della durata della campagna di informazione, delle concessionarie di pubblicità, dei materiale da produrre e di ogni altro elemento utile a valutarne il potenziale impatto e la sua maggiore efficacia rispetto ad altre soluzioni.

- Nella quantificazione dei costi di produzione l'aggiudicatario dovrà riportare anche quelli relativi all'eventuale acquisto e/o estensione dei diritti di terzi (*quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografi, modelli, attori, illustratori, etc.*), eventuali oneri SIAE e in generale qualsiasi altro costo relativo a prodotti e/o servizi di terzi funzionali all'esecuzione dell'incarico.
- Ogni proposta deve riportare separatamente l'indicazione del costo dell'investimento media (*somma dei costi per la realizzazione dei prodotti, comprensivi di tutti gli oneri aggiuntivi per i diritti di autore o altri eventuali, e l'importo per l'acquisto degli spazi pubblicitari*) e del "Fee media" (*percentuale, al netto dello sconto offerto in sede di gara, sull'importo dell'investimento media*).
- A seguito della scelta della proposta da parte dell'Agenzia, ritenuta maggiormente idonea rispetto alle finalità indicate nel "Brief", l'aggiudicatario provvederà alle trattative con la "Concessionaria di pubblicità", alla prenotazione degli spazi pianificati ed alla relativa conferma d'ordine.
- L'aggiudicatario dovrà svolgere tale incarico facendo uso della massima diligenza professionale, in particolare adoperandosi per la scelta e la pianificazione secondo il più alto livello tecnico per ottenere le tariffe più favorevoli e le migliori condizioni di acquisto spazi/servizi possibili.
- L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare una ricerca di mercato per verificare la congruità dei costi indicati nel preventivo dell'aggiudicatario e di chiedere l'eventuale rimodulazione dello stesso. Nel caso in cui l'aggiudicatario non accetti di modificare il preventivo, l'Agenzia si riserva di avvalersi dei servizi di terzi.
- L'aggiudicatario acquisterà gli spazi concludendo i relativi contratti con i concessionari e effettuerà i pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi resi.
- L'aggiudicatario provvederà alla consegna dei materiali pubblicitari alla "Concessionaria di pubblicità". I materiali pubblicitari saranno consegnati dall'Agenzia all'aggiudicatario in tempo utile per garantire il rispetto della tempistica riportata nella "Lettera ordinativo".
- l'aggiudicatario si assume, nei confronti dell'Agenzia, la totale responsabilità della corretta esecuzione della pubblicazione/diffusione dell'informazione e, pertanto, dovrà provvedere, altresì, alla verifica di puntualità e al controllo quantitativo e qualitativo della pubblicazione/diffusione dell'informazione sul "Media prescelto".

ARTICOLO 4 - VALORE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il "Valore dell'Accordo Quadro" determinato per il presente appalto è pari ad Euro oltre IVA, sulla base dell'entità complessiva del budget da impegnare per la ideazione e

diffusione di campagne di comunicazione nei 12 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro medesimo.

2. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non obbliga l'Agenzia ad affidare all'aggiudicatario servizi per l'intero valore dello stesso accordo, né all'affidamento di un numero minimo di contratti applicativi, ma comporta per lo stesso aggiudicatario l'obbligo di accettare gli incarichi che gli saranno affidati fino alla concorrenza del valore dell'Accordo Quadro.

3. Qualora l'Agenzia non attivi, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro, alcuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti della stessa per la parte non attivata.

4. Il suddetto importo, pertanto, costituisce il budget messo a disposizione per l'attivazione dei servizi e non quello contrattuale e non deve intendersi in alcun modo impegnativo per la Agenzia, che chiederà di volta in volta l'attivazione dei singoli servizi sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l'intera durata dell'appalto.

5. L'Agenzia resterà obbligata al pagamento degli importi dovuti esclusivamente per i servizi attivati di volta in volta, sulla base della "Lettera ordinativo - contratto applicativo".

6. L'appalto ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

7. L'appalto potrà cessare anche anticipatamente rispetto alla suindicata durata nel caso di esaurimento totale del budget di cui al presente articolo.

8. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non costituisce per l'aggiudicatario diritto di esclusiva sulle attività di intermediazione nell'acquisto di mezzi pubblicitari necessari alla diffusione delle campagne di informazione dell'Agenzia.

9. La predetta durata dell'Accordo Quadro non potrà essere rinnovata salva la possibilità per l'Agenzia, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento di prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

10. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale l'Agenzia potrà affidare i singoli ordinativi mediante l'invio all'esecutore della relativa lettera.

11. Alla scadenza del periodo di affidamento, il rapporto si intende risolto di diritto, senza onere di disdetta.

12. Nel caso di cambio di gestione, per scadenza del contratto ovvero qualsivoglia altra causa di cessazione anticipata dello stesso, l'esecutore si impegna per i 30 giorni successivi a collaborare con il soggetto subentrante, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per l'Agenzia.

ARTICOLO 5 - REMUNERAZIONE DEI SERVIZI

1. Per i servizi di pianificazione ed intermediazione nell'acquisto di spazi pubblicitari, all'aggiudicatario verranno riconosciuti gli importi per gli acquisti degli stessi spazi ("Fee media") al netto del ribasso offerto in sede di gara.
2. A fronte della piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, i corrispettivi per singolo ordinativo saranno pari al valore dei servizi richiesti, nel corso della durata contrattuale, e verranno riportati nella "Lettera ordinativo - contratto applicativo".

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'ESECUTORE

1. L'aggiudicatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente Accordo Quadro, nonché nei tempi indicati nell'offerta e quelli concordati di volta in volta con l'Agenzia.
2. L'esecutore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, in riferimento al C.C.N.L. adottato.
3. L'esecutore si obbliga, inoltre, a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio con sua decisione unilaterale. La sospensione non autorizzata del servizio comporterà la sospensione automatica nel pagamento del corrispettivo e l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto. Durante il periodo contrattuale l'esecutore sarà considerato responsabile dei danni che, durante lo svolgimento del servizio, si potranno verificare a persone, cose, o all'Agenzia, intendendosi pertanto la medesima Agenzia esonerata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.
4. L'esecutore si impegna ed obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti richiesti nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In caso di irregolarità nell'esecuzione o di prestazione insufficiente di servizi, l'esecutore dovrà correggere le irregolarità di esecuzione, riscontrate a seguito della verifica, nel tempo necessario a garantire il buon esito dell'evento.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, sono ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
6. Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli appalti specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività

che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.

8. L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Agenzia, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli contratti applicativi.

9. L'esecutore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Agenzia per la stipula del medesimo Accordo Quadro.

10. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'esecutore ha l'obbligo di comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. L'aggiudicatario, durante l'appalto e sino a concorrenza del budget di cui all'art. 2, è obbligato ad erogare la fornitura dei servizi richiesti dall'Agenzia.

2. L'Agenzia invia, a mezzo e-mail, all'aggiudicatario un **"Brief"**, al cui interno dovranno necessariamente essere contenute le informazioni principali del servizio che si intende realizzare, e segnatamente:

- un elenco dettagliato delle caratteristiche dei servizi da attivare;
- il *"Mezzo prescelto"* da utilizzare per la campagna di informazione;
- l'importo massimo che l'Agenzia intende destinare ai servizi da attivare.

3. L'aggiudicatario, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto documento, è tenuto a presentare un *Debrief* che interpreti e implementi il Brief ricevuto con le 2 proposte alternative e/o l'elenco delle bozze dei prodotti di stampa e grafica.

4. il *Debrief* dovrà contenere anche il preventivo di spesa che, in maniera analitica, riporti i singoli prezzi per l'acquisto di spazi pubblicitari, comprensivo degli eventuali costi per diritti di terzi, ed il *"Fee media"*.

5. L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare almeno un incontro preparatorio con il Direttore Generale dell'Agenzia e con il RUP per apportare le eventuali modifiche al *Debrief* e per definire i termini per la esecuzione dei servizi.

6. Una volta definito ed approvato il contenuto del Debrief, l'Agenzia procede con l'emissione della lettera ordinativo.
7. In caso di mancata emissione della lettera ordinativo, nulla sarà dovuto per le attività sopra citate.

ARTICOLO 8 - NOMINA DI UN REFERENTE TECNICO DEI SERVIZI

1. L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia, entro 3 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, il nominativo ed i recapiti telefonici del referente tecnico, con almeno tre anni di esperienza nel settore della pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari su televisione, radio, stampa, affissioni e internet, che dovrà svolgere le seguenti attività:

- essere l'interlocutore per la fornitura dei servizi a cui l'Agenzia potrà rivolgersi per ogni attività o questioni;
- gestire tempestivamente gli eventuali reclami/disservizi;

2. L'eventuale sostituzione del referente tecnico, previa motivata richiesta dell'aggiudicatario, dovrà essere autorizzata dall'Agenzia ed è ammessa solo se il sostituto presenti requisiti di esperienza non inferiori rispetto a quelli indicati in gara.

ARTICOLO 9 - CONTROLLO DI QUALITÀ

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto è, per l'Agenzia, il Dott. _____, email: _____, telefono _____, il quale assume la responsabilità tecnica dell'esecuzione della fornitura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L'aggiudicatario si impegna a garantire e a far osservare dai propri dipendenti la massima riservatezza sui contenuti, dati e materiali oggetto del contratto e a non fornire i materiali prodotti dallo stesso senza preventiva autorizzazione l'Agenzia.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatta osservanza delle obbligazioni relative all'appalto, l'aggiudicatario dovrà fornire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, apposita fidejussione bancaria o assicurativa di primaria società di assicurazione, per l'intera durata dell'appalto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

2. L'Agenzia darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati, tra le parti, i rapporti di qualsiasi specie derivanti dall'appalto e non risulteranno danni imputabili all'aggiudicatario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui l'aggiudicatario stesso debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza dell'appalto.

3.

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA DI MANLEVA

1. L'aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici, degli edifici e dei locali sede degli eventi o del pubblico che vi accede.
2. L'aggiudicatario è, altresì, responsabile per danni causati dal proprio personale ai dipendenti dell'Agenzia, a persone che lavorano per ordine e per conto della stessa, nonché dei danni causati a terzi che a qualsiasi titolo si trovano negli edifici oggetto del presente appalto.

ARTICOLO 13 - INADEMPIENZE E PENALI

1. L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, in accordo con il RUP, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali.
3. All'aggiudicatario verranno comminate le penali nei seguenti casi:
 - svolgimento del servizio con ritardo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e/o nelle singole "Lettera ordinativo";
 - inadempienze alle prescrizioni contrattuali di cui al presente capitolato.
4. Le penali da applicare nei suddetti casi sono:
 - euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale al "Mezzo prescelto";
 - euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di assenza delle uscite durante la durata della campagna pubblicitaria commissionata.
 - euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale non destinato al "Mezzo prescelto";
 - per inadempienze alle prescrizioni contrattuali verrà applicato una penale nella misura del 5% dell'ammontare riportato nella "Lettera ordinativo";
5. L'ammontare delle penali applicate durante la vigenza contrattuale non può, comunque, superare il 10 per cento del "Valore dell'Accordo Quadro".
6. E' fatta salva la facoltà di risolvere l'appalto nei termini di cui al successivo art. 15.
7. In caso di applicazione di penali, l'Agenzia non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
8. Inoltre, nei casi in cui l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Agenzia si riserva la facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Agenzia medesima.

9. Per il ristoro dei danni ed il pagamento di penalità, l'Agenzia potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

10. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP ed al Direttore dell'esecuzione via pec.

11. In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire direttamente il servizio affidato. E' fatto divieto di cedere tutto o parte del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento del danno o spesa conseguente.

2. L'aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti. In caso di cessione dei crediti, l'aggiudicatario si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati; in difetto di ciò il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Nelle ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica la disciplina della risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile.

2. L'Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a. impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b. sospensione ed interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c. cessione a terzi del contratto;
- d. avvio, a carico dell'aggiudicatario, delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e. adozione, nei confronti dell'aggiudicatario, di provvedimenti di sequestro o pignoramento dei beni;
- f. mancato pagamento al personale delle retribuzioni dovute;
- g. mancata osservanza delle norme in materia di tracciabilità finanziaria;
- h. mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di trenta giorni nel caso che l'Agenzia provveda all'escussione anche parziale della stessa;

- i. gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
 - j. applicazione di penali nella misura superiore al 10% del “Valore dell’Accordo Quadro”.
 - k. mancata comunicazione di cessione dell’impresa;
 - l. esecuzione di transazioni senza l’ausilio di banche o della società Poste italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 3 della legge n. 13 agosto 2010, n. 136;
 - m. in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto dal Prefetto della Provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15.10.2007 n.54;
 - n. nelle ipotesi in cui, nei confronti dell’aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti, ai sensi degli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale
3. Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f), l’Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinare gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli istituti previdenziali.
4. La risoluzione dell’Accordo Quadro consegue al verificarsi ed all’accertamento dell’ipotesi d’inadempimento, previa comunicazione, indirizzata alla controparte, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della risoluzione.
5. La risoluzione fa sorgere in capo all’Agenzia il diritto di sospendere i pagamenti e di incamerare la cauzione definitiva, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che l’Agenzia stessa dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del contraente inadempiente.
6. In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell’appalto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’Agenzia si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato.

ART. 16 - RECESSO

- 1. L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile. Il recesso avrà efficacia con la notifica all’aggiudicatario.
- 2. Dalla data d’efficacia del recesso l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Agenzia.
- 3. In caso di recesso, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, escluso ogni altro rimborso ed indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione, nonché ogni forma di riconoscimento dei danni

che possono essere derivati all'aggiudicatario stesso dalla risoluzione anticipata o dal recesso anticipato (anche parziale) del contratto.

ARTICOLO 17 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

13

1. Il corrispettivo riconosciuto per singola lettera ordinativo dovrà corrispondere all'importo riportato nella lettera ordinativo.
2. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza che lo stesso possa richiedere oneri aggiuntivi, la risoluzione delle questioni d'ordine tecnico-documentale che dovessero insorgere durante tutta la vigenza contrattuale.
3. Il prezzo contrattuale resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, in ogni eventualità anche in caso di variazione dei prezzi di mercato o di altri fattori contingenti.

ARTICOLO 18 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà per ciascuna lettera ordinativo, dietro presentazione della relativa fattura elettronica, entro il termine di giorni 30 dall'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese.
2. Nel caso di applicazioni di penali, l'aggiudicatario emetterà fattura per un importo corrispondente al corrispettivo detratto dell'importo delle penali.
3. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate, nelle forme di legge, all'Agenzia e riportare i seguenti dati:
 - codice univoco ufficio: UF5LJX;
 - codice identificativo gara: CIG 889005624B;
 - codice unificativo del progetto: C.U.P. I29C20000270001;
 - l'indicazione della dicitura: "*Intervento finanziato dal POC Campania 2014-2020*";
4. La fattura sarà liquidata a mezzo bonifico bancario intestato all'aggiudicatario che si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, l'Agenzia resta esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
5. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, l'Agenzia corrisponderà all'aggiudicatario il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa all'IVA verrà versata direttamente all'Erario; le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".
6. L'aggiudicatario ha l'obbligo di indicare nelle fatture emesse il CIG della procedura.
7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'esecutore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

8. l'Agenzia procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

9. Rimane inteso che l'Agenzia prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'esecutore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Agenzia le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli contratti applicativi. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ARTICOLO 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CODICE DEL COMPORTAMENTO EX D.P.R. N. 62/2013

1. Nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, l'Agenzia si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data primo agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale dell'8.09.07.

2. L'aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue successive modifiche.

3. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Agenzia o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il codice di comportamento dell'Agenzia medesima;

4. L'aggiudicatario si impegna a rispettare l'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012 in virtù del quale *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli.

2. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 21 - SPESE DI APPALTO

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo e di registro.

15

ARTICOLO 22 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016 679, la S.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

- I dati forniti dall'operatore economico vengono acquisiti dall'Agenzia per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti dall'Agenzia ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- Tutti i dati acquisiti dall'Agenzia potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

NATURA DEL CONFERIMENTO

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Agenzia potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione.

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

- Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra quelli classificabili come "sensibili" e "giudiziari".

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Agenzia in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o Regolamenti interni.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Agenzia che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della medesima amministrazione che svolgono attività ad esso attinenti;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione di gara che verrà costituita;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990;

- I nominativi degli aggiudicatari e le percentuali di sconto offerte in sede di gara saranno pubblicate _____;

DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

- Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 679/2016;

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Titolare del trattamento è il Dirigente ad interim dell'Area Promozione e Comunicazione avv. Luigi Raia;

CONSENSO DEL CONCORRENTE INTERESSATO

- Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

ARTICOLO 23 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile, dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalla normativa di settore vigente.
2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai contratti applicativi dell'Accordo Quadro che continuerà, con i medesimi contratti, a regolare il rapporto tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei contratti applicativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 24 - SOTTOSCRIZIONE

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benessere ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni disciplinanti il rapporto negoziale, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il presente contratto, composto da 24 articoli, dagli atti richiamati nelle premesse e nell'articolo uno e dagli allegati ("A", "B" e "C") viene redatto in duplice originale, di cui uno consegnato all'appaltatore e l'altro custodito nell'archivio dell'Agenzia, presso la sede ubicata al Centro Direzionale di Napoli - Isola C5, Il piano.

Napoli, li _____ 2021.

Allegati:

- “A” Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs n.196/2003 (Codice Privacy) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- “B” Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati;
- “C” Accettazione del Protocollo di legalità;

L’esecutore
Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale
avv. Luigi Raia

17

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell’appaltatore, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: Articolo 1 (Termini e definizioni), Articolo 2 (Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro e specifiche tecniche dei servizi), Articolo 4 (Valore e durata dell’Accordo Quadro), Articolo 5 (Remunerazione dei servizi), Articolo 6 (Obbligazioni generali dell’esecutore), Articolo 7 (Modalità di realizzazione e di espletamento dei servizi), Articolo 8 (Nomina di un referente tecnico dei servizi), Articolo 9 (Controllo di qualità), Articolo 10 (Obbligo di riservatezza), Articolo 11 (Cauzione definitiva), Articolo 12 (Clausola di manleva), Articolo 13 (Inadempienze e penali), Articolo 14 (Divieto di cessione del contratto - cessione del credito), Articolo 15 (Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa), Art. 16 (Recesso), Articolo 17 (Invariabilità dei prezzi), Articolo 18 (Fatturazione e modalità di pagamento), Articolo 19 (Protocollo di legalità - Tracciabilità dei flussi finanziari - Codice del comportamento ex D.P.R. n. 62/2013), Articolo 20 (Foro competente), Articolo 21 (Spese di appalto), Articolo 22 (Informativa trattamento dati personali), Articolo 23 (Norme di rinvio), art.24 (Sottoscrizione).

Napoli, li.....giugno 2021

L’appaltatore
Il Legale Rappresentante

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS N.196/2003 (CODICE PRIVACY) DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).

~~~~~

Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) nonché degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione ai dati personali di cui l'Agenzia Regionale Campania Turismo entrerà in possesso nello svolgimento dell'appalto per la *“realizzazione e gestione della campagna di comunicazione e di allestimento e gestione degli info-point turistici/temporary stores presso le strutture aeroportuali di Napoli-Capodichino e di Salerno - Costa d'Amalfi - C.U.P. I69D20000100006 - CIG 8639724DC7”*, La informiamo di quanto segue:

**ARTICOLO 1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento è finalizzato unicamente alla esecuzione e gestione dell'incarico di cui sopra. Le categorie dei dati personali oggetto del trattamento sono rappresentate dai dati di carattere anagrafico e di contatto, nonché eventuali dati sensibili, giudiziari, finanziari e quelli inerenti ai requisiti di carattere professionale.

**ARTICOLO 2 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

**ARTICOLO 3 - CONFERIMENTO DEI DATI**

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

**ARTICOLO 4 - COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a collaboratori esterni, partner e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

**ARTICOLO 5 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

Il periodo di conservazione dei dati è pari alla durata dell'incarico e, quindi, per anni 1 a decorrere data di sottoscrizione del contratto.

**ARTICOLO 6 - DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati personali non sono soggetti a diffusione. Essi possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, qualora necessario,

nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

#### ARTICOLO 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli artt. 15-22 del GDPR conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, alla portabilità dei dati, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

#### ARTICOLO 8 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento, è la Agenzia Regionale Campania Turismo., con sede operativa in Napoli, al Centro Direzionale Is. C/5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore avv. Luigi Raia.

Sottoscrivo la presente in segno di ricevuta della su estesa informativa e per espressa e consapevole autorizzazione, a norma degli artt. 23 e 26 T.U. nonché ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. - Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al trattamento di tutti i miei dati di carattere anagrafico e di contatto, nonché eventuali dati sensibili, giudiziari, finanziari e quelli inerenti ai requisiti di carattere professionale.

*Napoli, il ... giugno 2021.*

L'appaltatore  
Il Legale Rappresentante p.t.

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO  
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 28 Reg. UE 679/2016**

L'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO (di seguito solo Agenzia), con sede Legale in Via Santa Lucia n. 81 - 80132 - Napoli, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, "Titolare"), in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentate pro tempore, giusta decreto del Presidente della Agenzia Campania n. 66 del giorno sette Aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021, avv. Luigi Raia,

**NOMINA**

il \_\_\_\_\_ (d'ora in poi anche "appaltatore") responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR - (Reg. UE 679/2016), nei limiti delle operazioni di trattamento necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni inerenti all'incarico conferito in virtù del contratto di cui sopra, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate in virtù e per effetto di cui agli artt. 2 e 3 del contratto medesimo.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, Lei ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

**PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE:**

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale. Per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

***i dati devono essere trattati:***

- secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Regolamento, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

***i dati devono essere raccolti solo per scopi:***

- determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;
- espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
- legittimi, cioè, oltre al trattamento, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
- compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;

***i dati devono, inoltre, essere:***

- esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;

- pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
- non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita.

#### COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE:

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento; provvedere quando necessario alla cancellazione o a rendere anonimi i dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a fornire l'informativa ai soggetti interessati;
- assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Il presente atto di nomina viene sottoscritto dall'appaltatore in segno di espressa e consapevole accettazione.

*Napoli, il ... giugno 2021.*

L'appaltatore  
Il Legale Rappresentante p.t.

**RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI  
ED ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLA CLAUSOLE IVI CONTENUTE**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E S.M.I.

**Clausola n. 1:** La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell'anno 2007, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Per accettazione li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Clausola n. 2:** La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Per accettazione li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Clausola n. 3:** La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Per accettazione li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Clausola n. 4:** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto,

sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Per accettazione li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Clausola n. 5:** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Per accettazione li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Clausola n. 6:** La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Per accettazione li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Clausola n. 7:** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L. n. 143/1991.

Per accettazione li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Clausola n. 8:** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al richiamato Protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente



tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

24

Per accettazione li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di aver letto ed accettato espressamente tutte le sopra riportate clausole (Clausola n. 1, Clausola n. 2, Clausola n. 3, Clausola n. 4, Clausola n. 5, Clausola n. 6, Clausola n. 7, Clausola n. 8).

Per accettazione li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Legalità, nonché di vigilare sul rispetto del medesimo da parte dei propri subfornitori e/o subappaltatori.

Per accettazione li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Si allega copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.